

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08.

Ditta committente:
**COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI**

PROVINCIA DI TERAMO
Piazza della Repubblica, 1 (TE)

Ditta appaltatrice:



DIREZIONE E SEDE LEGALE
VIA SCOZIA, 13 – 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TEL. 085/8944586-8944246-8931839 FAX 085/8931832
E-MAIL: sicurezza@radiosanit.com

FILIALE
VIA LUCIANO MANARA, 134
63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
TEL/FAX 0735-586103-364620
E-MAIL: radiansanitsbt@radiosanit.com

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto dal DATORE di LAVORO COMMITTENTE in collaborazione con l'Ing. DI MARCO Mariacristina.

Firme:

Datore di lavoro committente

Preposto incaricato dell'assistenza o controllo dei lavori appaltati

(nominato dal Datore di Lavoro committente)

Preposto incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori appaltati

(nominato dal Datore di Lavoro committente)

Datore di lavoro appaltatore

Preposto referente per i lavori in appalto

(nominato dal Datore di Lavoro appaltatore)

Il presente documento è stato elaborato previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Firme:

Tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

INDICE

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	2
STRUTTURA DOCUMENTO	5
1. OBIETTIVI	5
2. FINALITÀ	6
3.DEFINIZIONI ED ACRONIMI	7
INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE L' AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE.....	10
1. PREMESSA	10
1.1 Obblighi datore di lavoro committente	10
1.2 Cooperazione e coordinamento datori di lavoro	11
1.3 Documento di valutazione dei rischi interferenti.....	11
1.4 Responsabilità solidale.....	11
1.5 Costi della sicurezza.....	12
1.6 Tesserino di riconoscimento	12
2. RICHIESTA DOCUMENTI ALLA DITTA APPALTATRICE	13
3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE	16
FIGURE DELLA SICUREZZA	16
DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO.....	17
MEZZI E ATTREZZATURE IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO.....	17
DIPENDENTI PREVISTI DURANTE I LAVORI IN APPALTO	17
INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE FORNISCE ALLA DITTA APPALTATRICE.....	20
1. DATI GENERALI DITTA COMMITTENTE	20
RISCHI DELL' ATTIVITÀ IN APPALTO	23
1. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL' ATTIVITÀ IN APPALTO	23
1.1 Descrizione attività in appalto.....	23
1.2 Descrizione sede operativa dell'attività in appalto.....	23
1.3 Rischi interferenziali	26
1.4 Individuazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione.....	28
1.4 Costi per la Sicurezza.....	28
1.5 Misure Generali.....	28
Allegato 1	32
Allegato 2	33



STRUTTURA DOCUMENTO

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

STRUTTURA DOCUMENTO

Il presente Documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di affido del servizio di gestione del centro diurno per minori, in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 81/08:

- a. -per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè:
- b. Per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi relativi all'attività oggetto dell'appalto;
- c. Per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- d. Per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante contratto.

1. OBIETTIVI

Con il presente documento unico di valutazione dei rischio interferenti (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'affido e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione ai rischi interferenti.

I costi per la sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri per la messa in sicurezza delle strutture e degli impianti sono a carico dell'Amministrazione, quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti connessi alla gestione dei rischi interferenti propri dell'attività in appalto.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Il comma 3 dell' art 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI non vengono riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'attuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2. FINALITÀ

Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente all'affido dell'attività per essere successivamente allegato al contratto. Come indicato nella determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) “si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto”.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Il DUVRI deve essere considerato alla stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. È opportuno inserire nel capitolato d'onere un'apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

3.DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Si intendono per:

Appalti pubblici di forniture	Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D. Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici di servizi	Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006)
Concessione di servizi	È un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 (art. 3 co. 12 D. Lgs. 163/2006)
Appalto misto	È un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art.14 co. 1 D. Lgs. 163/2006)
Datore di lavoro	Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei qua-

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

	li viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo vertice medesimo (art. 2 comma 2 lettera b) D. Lgs. 81/2008).
Datore di lavoro committente	Soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008
Luoghi di lavoro	I luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2 co. 1 lettera c) D. Lgs. 81/2008) ovvero nell'unità produttiva (art. 2 co. 1 lett. t9 D. Lgs. 81/2008), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda.
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008), da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Stazioni appaltanti	L'espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 co. 33 del D. Lgs 163/2006.



**REQUISITI TECNICO-
PROFESSIONALI DITTA
APPALTATRICE**

COMUNE DI ROSETO DEGLI A- BRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO- PROFESSIONALI CHE L'AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE

1. PREMESSA

1.1 Obblighi datore di lavoro committente

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

1.2 Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
- c. **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

1.3 Documento di valutazione dei rischi interferenti

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

1.4 Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committen-

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

te risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

1.5 Costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1.6 Tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

2. RICHIESTA DOCUMENTI ALLA DITTA APPALTATRICE

La verifica dell'idoneità tecnico professionale viene desunta per similitudine, con adeguate semplificazioni del caso, dal titolo IV del D. Lgs. 81/08:

- (art. 89, comma 1, lettera l)) ***Idoneità tecnico professionale***: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine ed attrezzature, in riferimento all'attività d'appalto.
- (art. 90, comma 9, lettera a)) Il committente nell'affidamento dei lavori:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII.

Le imprese soddisfano il requisito di idoneità esibendo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, il documento unico di regolarità contributiva e l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale:

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente:

- a) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature, alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine e attrezzature
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo (se svolta)
- e) documento unico di regolarità contributiva

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Il datore di lavoro appaltatore deve verificare l' idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE

Argomento del contratto: **CENTRO DIURNO MINORI**

- Durata prevista:*
- 1) Dal al
 - 2) Ricorrente in base alle specifiche necessità dell'incarico
 - 3) A chiamata
 - 4) Continuativa per il periodo contrattuale

Ditta appaltatrice:

Sede legale:

Sede operativa:

Telefono e fax:

e-mail:

FIGURE DELLA SICUREZZA

<i>Datore di lavoro ai fini del D. Lgs. 81/08:</i>	
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:</i>	
<i>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:</i>	
<i>Nomina squadra antincendio</i>	
<i>Nomina squadra di primo soccorso</i>	
<i>Responsabile dei lavori presente sul posto</i>	

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

..... (tipo)	
..... (tipo)	
..... (tipo)	
..... (tipo)	

MEZZI E ATTREZZATURE IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

<i>Tipo di attrezzo o mezzo</i>	<i>Marca e modello</i>

DIPENDENTI PREVISTI DURANTE I LAVORI IN APPALTO

<i>Nome e cognome</i>	<i>Mansione svolta</i>

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008



**INFORMAZIONI CHE LA
DITTA COMMITTENTE
FORNISCE ALLA DITTA
APPALTATRICE**

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

**INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE FORNISCE ALLA
DITTA APPALTATRICE**

1. DATI GENERALI DITTA COMMITTENTE

<i>Ditta:</i>	COMUNE ROSETO DEGLI ABRUZZI .-. Area Amministrativa	
<i>Sede Legale:</i>	Piazza Della Repubblica, Roseto Degli Abruzzi (TE)	
<i>Datore di lavoro:</i>	Dott.ssa Gabriella LASCA	
<i>telefono: 085-894531</i>	<i>fax: 085-89453 620</i>	<i>E-mail:</i> <u>lasca.gabriella@comune.roseto.te.it</u>
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:</i>	P.i. Roberto MANCINI	
<i>Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:</i>	Arch. Paola CAPECE Ing. Nicola VIGILANTE	
<i>Rappresentanti Sicurezza dei lavoratori:</i>	DI FEBBO Gabriele MARCELLI Lorena LEONI Maurizio	
<i>MEDICO COMPETENTE:</i>	Dott. ^{ssa} Rosella ATRIANI	
<i>Incaricati delle misure antincendio, emergenze e pronto soccorso:</i>	<u>Addetti alla lotta antincendio</u> D'ANDREA Giancarlo, BONADUCE Nicola, DI PASQUALE Antonio <u>Squadra primo soccorso</u> BONADUCE Nicola, DI PASQUALE Antonio, VALENTE Maurizia, IEZZONI Rosella	
<i>Preposto incaricato dell'assistenza o controllo durante i lavori appaltati:</i>		

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Preposto incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori appaltati:

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:

Sede Comunale Piazza della Repubblica, 1



RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

COMUNE DI ROSETO DEGLI A- BRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

1. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'ATTIVITÀ IN APPALTO

Il committente informa la ditta appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti.

1.1 Descrizione attività in appalto

Il servizio consiste in “Attività mirate allo sviluppo della socializzazione ed diurna post-scolastica dei minori al fine di prevenire la devianza ed offrire un servizio universalistico per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano”. Le attività sono riconducibili a quattro macroaree di servizio:

- sostegno scolastico: prestazioni a carattere educativo pomeridiano, consistenti in svolgimento dei compiti e attività didattiche integrative in raccordo con la Scuola;
- ludoteca - animazione – laboratori: attività a carattere ludico-ricreativo pomeridiano, ricomprendenti attività di laboratorio teatrale, laboratorio informatica e animazione
- ~~mensa~~; carico educativa del minore: progetti personalizzati per minori;
- attività di animazione estiva con i bambini ed i ragazzi.

Si individuano i seguenti Centri diurni nell'ambito:

- Centro diurno “La bottega dell'amicizia” – Roseto degli Abruzzi per minori 6-13 anni; 11-17 anni;
- Centro diurno “I Giardini della Luna” - Notaresco per minori 6-14 anni;
- Centro diurno per minori – Morro d'oro per minori 6-14 anni.

Il Centro diurno “La bottega dell'amicizia” è dotato di servizio mensa e ludobus. I Centri diurni organizzano, per quanto possibile, il trasporto dei minori residenti nelle frazioni.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Il Centro diurno di Morro d'Oro organizza attività di animazione pomeridiana anche il sabato pomeriggio al Centro storico di Morro d'Oro, oltre ad altri due pomeriggi settimanali. Ogni Centro diurno deve stipulare un protocollo d'intesa con le Istituzioni scolastiche di provenienza dei bambini per la redazione di progetti educativi personalizzati congiunti con la scuola e per lo svolgimento di una riunione almeno mensile di coordinamento con la scuola. E' prevista, inoltre, un'azione di forte coinvolgimento nell'attività educativa attraverso giornate di gioco e di svago con bambini e famiglie e di educazione genitoriale in ogni centro diurno (domeniche aperte).

Rete di Collaborazione

La rete della collaborazioni si suddivide fra le seguenti aree e relative attività:

ISTITUZIONI SCOLASTICHE: Costituzione di un tavolo di lavoro fra dirigenti scolastici, insegnanti e Centro diurno per la definizione congiunta dei progetti educativi personalizzati dei minori; protocollo operativo; almeno una riunione mensile fra equipe del Centro ed insegnanti della scuola;

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: invio dei casi; supervisione educativa e sui progetti personalizzati; raccordo con i servizi dell'ambito; invii e segnalazioni;

SERVIZIO PER LE FAMIGLIE: coordinamento con servizio di presa in carico e di counseling familiare;

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI: collaborazione per gestione congiunta di casi di minori nell'area penale segnalati all'Autorità giudiziaria;

CONSULTORIO FAMILIARE: collaborazione per la stesura dei progetti personalizzati in coerenza con i servizi già erogati dal consultorio; utilizzo del Neuropsichiatria infantile messo a disposizione dal Distretto sanitario;

PARROCCHIE. Scambio di volontari ed educatori, condivisione di progetti di animazione.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

La strategia dell'azione è quella di sviluppare la socializzazione diurna post-scolastica dei minori al fine di prevenire la devianza ed offrire un servizio universalistico per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Tale rete dei servizi deve operare in stretta sinergia con la Scuola, i Consulenti familiari, il Servizio per le Famiglie dell'ambito. Il personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere in possesso della professionalità corrispondente alle prestazioni oggetto dell'appalto come di seguito specificatamente riportato. L'affidamento decorre dal 01 maggio 2009 (e comunque dalla data dell'aggiudicazione) e fino alla conclusione del vigente PDZ (31.12.2009), con eventuale ricorso alla facoltà di cui all'art.57, comma5, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Al fine di garantire un servizio qualificato ed efficiente la ditta utilizzerà il seguente personale operativo:

N°.....	Assistenti sociali
N°.....	Educatori

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

1.3 Rischi interferenziali

Il servizio affidato in appalto consiste nella gestione del CENTRO DIURNO MINORI. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'elenco di seguito riportato si individuano i rischi presenti nei luoghi di lavoro durante le attività in appalto e il livello del rischio interferenziale, che sarà valutato con la seguente metodologia:

- A=1-4 lieve
- B=6-8 medio
- C=9-16 grave.

Definiti il danno (D) e la probabilità (P), il rischio (R) viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$R = P \times D$$

I livelli di probabilità sono così definiti:


VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	<i>Altamente probabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il danno</i> • <i>Si sono verificati danni di tale genere</i> • <i>Il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda</i>
3	<i>Probabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare un danno</i> • <i>È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda</i>
2	<i>Poco probabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare danno solo in circostanze sfortunate</i> • <i>Sono noti solo rarissimi episodi già verificati</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe una grande sorpresa in azienda</i>
1	<i>Improbabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La mancanza rilevata può provocare danno solo in concomitanza di più eventi poco probabili</i> • <i>Non sono noti episodi già verificati</i> • <i>Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</i>

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Mentre i livelli di danno sono così definiti:

<i>VALORE</i>	<i>LIVELLO</i>	<i>DEFINIZIONI/CRITERI</i>
4	<i>Lesioni o danni gravissimi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Infortunio che conduce al decesso</i> • <i>Amputazione o mutilazioni gravi (ad ex. Perdita di un arto)</i>
3	<i>Lesioni o danni gravi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione con prognosi da >40 gg</i> • <i>Amputazione limitata</i>
2	<i>Lesioni o danni di modesta entità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione con prognosi da 4-40 gg</i> • <i>Effetti completamente reversibili con il tempo.</i>
1	<i>Lesioni o danni lievi (reversibili)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trauma, ferita, contusione, lesioni varie con prognosi <3gg</i> • <i>Effetti completamente reversibili in breve tempo.</i>

La formula $R = P \times D$ è rappresentabile in modo matriciale secondo lo schema seguente:



I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra, di cui la sedici è quella che comporta più complicazioni, (16 = danno letale - probabilità elevata). I rischi minori occuperanno la posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile) con tutta una serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

1.4 Individuazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione

Poiché la struttura in cui si svolge l'attività è conforme alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08, nel seguito verrà riportata la Valutazione dei Rischi interferenti, che possono verificarsi durante la fruizione degli spazi. In relazione ai rischi vengono individuate le misure di prevenzione o protezione che vengono messe in atto per eliminare il rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo:

RISCHI	Probabil.	Danno	Valutazione	MISURE DA ADOTTARE	Tempi di attuazione
Elettrocuzione da impianto conforme	1	1	1 BASSO	È opportuno evitare di inserire utilizzatori non compatibili con le caratteristiche dell'impianto.	Nel lungo periodo
Inciampo	1	1	1 BASSO	È opportuno evitare cavi volanti e accatastare materiale sul pavimento, anche per brevi periodi.	Nel lungo periodo
Urti e contusioni	2	1	2 BASSO	Prestare attenzione alle superfici spigolose presenti nella sede. Inoltre durante lo spostamento di persone inabili si consiglia sempre l'impiego di carrozzine.	Nel lungo periodo

1.4 Costi per la Sicurezza

In fase di valutazione dei rischi relativi all'attività in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto, **i costi della sicurezza sono pari a zero.**

1.5 Misure Generali

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni

1. l'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed i-

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

giene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.

2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
5. La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

6. Il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E' facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti dell'Autorità competente, sia agli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.
8. Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta appaltatrice dovrà fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.



ALLEGATI

COMUNE DI ROSETO DEGLI A- BRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Allegato 1

Il Contratto/Ordine n° del Ditta appaltatrice

.....

con oggetto AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO MINORI

ATTO INIZIO ATTIVITÀ

In data **sono iniziati i lavori** di cui all'oggetto alla presenza di:

per la Ditta Committente

per la Ditta appaltatrice

L'Appaltatore dichiara di aver già stipulato il contratto/firmato l'ordine e di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dallo stesso, del programma delle attività concordato e pertanto accetta con il presente atto tutti gli obblighi.

La data va considerata a tutti gli effetti la data di inizio delle attività.

Il Sig. è responsabile dell'attività per la Ditta appaltatrice.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso conoscenza dei rischi specifici ambientali.

Per la Ditta committente

Per la Ditta appaltatrice

.....

.....

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
26/06/2009	Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Allegato 2

Il Contratto/Ordine n° del Ditta appaltatrice

.....

con oggetto AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO MINORI

ATTO DI FINE LAVORI

In data **sono terminati le attività** di cui all'oggetto, come constatato da:

per la Ditta Committente

per la Ditta appaltatrice

Eventuali cause di reclamo:

.....

.....

.....

Osservazioni:

.....

.....

.....

Per la Ditta committente

Per la Ditta appaltatrice

.....

.....